

CONVENZIONE TRA REGIONE, CPEL E INVA DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica Stefano Borrello, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito CPEL), con sede in Aosta - Piazza Narbonne n. 16, codice fiscale 91045290078, nella persona del Presidente Franco Manes, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, essendo a ciò autorizzato in forza del parere dell'Assemblea del CPEL del 9 aprile 2019

E

la società IN.VA. s.p.a. (di seguito "IN.VA."), con sede in Brissogne - Loc. L'Île- Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, in particolare:
 - all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
 - all'articolo 37:
 - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";
 - comma 2, "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano*

ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice”;

➤ *comma 4, “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;

- *all’articolo 38, comma 1 “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)” che all’articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni) - come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 -dispone:

➤ al comma 1, l’attribuzione ad IN.VA. s.p.a. delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

➤ al comma 2, che ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l’acquisizione di beni e servizi, della società IN.VA. s.p.a. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

➤ al comma 3, che i Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN.VA. s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006;

➤ al comma 4, che dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

➤ al comma 5 che i Comuni partecipano alle spese di funzionamento di IN.VA. s.p.a., nella sua qualità di centrale unica di committenza, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge e che i rapporti tra IN.VA. s.p.a. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con IN.VA. s.p.a. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), che ha istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) quale organismo di rappresentanza degli Enti locali della Valle d'Aosta, con compiti di valutazione e proposta in ordine alle tematiche di interesse generale degli Enti locali.
In particolare, ai sensi dell'articolo 67 di tale legge regionale, la Regione e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del CPEL;
- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 che ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a. per l'acquisizione di servizi e forniture;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/ 2015 con cui IN.VA. s.p.a. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 19 aprile 2019;

premessso

- che IN.VA. opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:
 - promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
 - offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
 - consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa
- che i rapporti tra IN.VA. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con IN.VA. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, gli Enti locali e IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.
2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società IN.VA. delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 81/1987.
3. La presente Convenzione si applica anche alla Presidenza del Consiglio regionale e alle sue strutture.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata alla sua scadenza con le medesime modalità. La Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, le precedenti convenzioni.
2. La Regione e gli Enti locali possono recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad IN.VA. entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

Articolo 4 – Modalità di adesione degli Enti locali

1. Gli Enti locali comunicano l'adesione alla Convenzione entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

CAPO I – FUNZIONI

Articolo 5 - Attività della CUC

1. IN.VA. svolge, nei confronti dei soggetti convenzionati, le seguenti attività:
 - a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione e il CPEL, i bisogni degli Enti convenzionati, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure.
 - b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
 - c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara dei singoli Enti convenzionati, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

Articolo 6 – Programmazione

1. Al fine di assicurare un'efficacia azione di centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, nonché la programmazione delle attività da parte di IN.VA., gli Enti convenzionati trasmettono a IN.VA. entro 30 giorni dalla loro approvazione:
 - a. l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016;
 - b. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvato ai sensi del medesimo articolo 21 ove previsto dalla normativa.

CAPO II – CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

Articolo 7 – Centralizzazione degli acquisti

1. INVA mette a disposizione dei soggetti convenzionati i seguenti servizi integrati:
 - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
 - **Albo on line dei fornitori;**

- **Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.);**
 - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA** per la gestione completamente telematica delle procedure di gara;
2. Sulla base dei programmi pervenuti di cui all'articolo 6 e all'analisi degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro dell'anno precedente, IN.VA. predispone annualmente un programma di possibili acquisizioni che possono essere soddisfatte ricorrendo al sistema regionale delle Convenzioni, all'albo on line dei fornitori e al Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.). Il programma deve anche definire le modalità di monitoraggio, di controllo e di valutazione da concordare con gli Enti convenzionati.
 3. Gli Enti convenzionati si impegnano a trasmettere ad IN.VA., unitamente al Programma biennale, anche l'elenco degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati l'anno precedente e, se effettuata, anche la ricognizione degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro.
 4. Ai sensi dell'articolo 24, IN.VA. riferisce quadrimestralmente, in relazione alle tempistiche di cui all'articolo 23, sulle azioni di centralizzazione svolte, sull'attuazione del programma di cui al comma 2, sulle criticità rilevate (compreso quanto previsto all'articolo 8 comma 4) e sulle azioni poste in essere per farvi fronte. La relazione relativa al terzo quadrimestre deve anche indicare azioni di rafforzamento, di miglioramento e di sviluppo da porre in essere per l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi.
 5. Il programma delle possibili acquisizioni di cui al comma 2 e le proposte di cui al comma 4 sono presentate agli Enti convenzionati, secondo le modalità dell'articolo 23, per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 8 - Sistema regionale delle Convenzioni

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili, IN.VA. provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro.
2. IN.VA. negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da IN.VA..
4. IN.VA., attraverso il Responsabile unico del procedimento o altra figura interna, svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle convenzioni-quadro. A tali fini, per ciascuna convenzione, attiva uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli minimi di servizio e della qualità attesa per le forniture e i servizi programmati attraverso attività di progettazione dei contenuti, della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati, e dei livelli qualitativi attesi.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali.

Articolo 9 - Albo *on line* dei fornitori

1. IN.VA. provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, ex articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli Enti convenzionati possono attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. IN.VA. si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.

5. IN.VA. predisporre un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.

Articolo 10 – Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.)

1. IN.VA. gestisce il Mercato Elettronico della Valle d'Aosta attraverso il quale gli Enti convenzionati, anche in funzione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria da operatori economici abilitati.
2. Gli Enti convenzionati si avvalgono del supporto di IN.VA. in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo degli strumenti di acquisizione disponibili nel M.E.V.A..
3. IN.VA. si impegna ad attivare tempestivamente sul M.E.V.A. i bandi riferiti a categorie merceologiche di particolare interesse per gli Enti convenzionati.
4. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

Articolo 11 - Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per la gestione telematica delle procedure di gara

1. Il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che IN.VA. mette a disposizione degli Enti convenzionati consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.
2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679e al D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

Articolo 12 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione gestiti da IN.VA. S.p.A., da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, su specifica richiesta degli Enti convenzionati, IN.VA. cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione.
2. Gli Enti convenzionati inoltrano a IN.VA., entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno successivo. Nell'elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Gli Enti convenzionati sono tenuti a comunicare tempestivamente ad IN.VA. le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da IN.VA. previo accordo con gli Enti convenzionati sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.
5. IN.VA. struttura il processo di gestione della gara in modo da assicurarne uno svolgimento efficiente e rapido articolato su:

- a) una fase di eventuale concertazione pre-gara, volto a definire unitamente al RUP dell'Ente convenzionato i contenuti dei documenti di gara;
 - b) una fase di avvio formale della procedura di gara attraverso la presentazione di un modulo di richiesta, di cui all'articolo 14, e di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara, che viene esaminata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvedendo, se necessario, alla eventuale richiesta di integrazione documentale;
 - c) una fase di presa in gara e avvio del procedimento di gara entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di presa in carico.
6. Le modalità operative di gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e di erogazione dei servizi di stazione appaltante da parte di IN.VA., nella fase di concertazione pre-gara e gestione diretta delle attività di gara, nonché la documentazione da trasmettere a IN.VA., assunta nel rispetto della normativa vigente, sono disciplinati da uno specifico Regolamento.
7. Per tutti gli appalti relativi a servizi o forniture, per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione, demandati a IN.VA., nell'ambito della disciplina dell'Ente relativa all'incentivo per funzioni tecniche, prevista dall'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016, l'Ente convenzionato individua l'eventuale quota da destinare al personale della CUC.
8. Ai sensi dell'articolo 24, entro il 28 febbraio di ogni anno, IN.VA. riferisce agli Enti convenzionati per tramite del CPEL sulle attività svolte in qualità di Stazione appaltante, sulle criticità rilevate e sulle azioni poste in essere per farvi fronte, proponendo azioni di miglioramento e di sviluppo da porre in essere.

Articolo 13 - Obblighi dell'Ente convenzionato

1. L'Ente convenzionato adotta la determina a contrarre nella quale devono essere obbligatoriamente indicati, tra gli altri elementi essenziali, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa) e il tipo di procedura da adottare. Con la determina a contrarre l'Ente deve inoltre deliberare i corrispettivi, di cui all'articolo 23, dovuti a IN.VA. per la gestione della gara, gli stanziamenti previsti a copertura delle spese che verranno anticipate da IN.VA., quali pubblicazioni e/o compensi a commissari, nonché la destinazione ad un apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al comma 7 dell'art. 12, ove disposto.
2. L'Ente convenzionato provvede alla stipulazione del contratto.
3. A decorrere dalla data di comunicazione di chiusura del procedimento di gara, contenente i documenti di cui al seguente articolo 15, comma 3, tutti i rapporti giuridici, derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato.

Articolo 14 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'Ente convenzionato.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (ove previsto). Nell'ambito della procedura di affidamento il R.U.P. fornisce al Responsabile del subprocedimento di cui al punto 4) tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali quesiti che riguardano gli argomenti del presente punto, anche in sede di contenzioso.
4. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura IN.VA. è tenuta a comunicare all'Ente convenzionato il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990.
5. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 e il Responsabile del subprocedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l.

241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.

6. E' in capo al Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, la verifica sulla congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

Articolo 15 - Obblighi di IN.VA.

1. IN.VA. procede, nei termini previsti dall'articolo 12, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) collabora, se richiesto dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
 - b) segnala eventuali anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa dagli Enti convenzionati, al fine di predisporre gli atti di gara;
 - c) predispone il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;
 - e) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d.lgs. 50/2016 e dal regolamento di cui all'articolo 16;
 - f) formula la proposta di aggiudicazione e provvede all'aggiudicazione;
 - g) cura gli adempimenti relativi alle richieste di accesso agli atti della procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti durante lo svolgimento della procedura di affidamento fornendo, in collaborazione con l'Ente convenzionato, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
2. IN.VA. informa costantemente l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
3. IN.VA., completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.
4. IN.VA. provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
5. Qualora emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è rispettivamente di Inva S.p.A. o dell'Ente convenzionato a seconda della fase della procedura in cui si deve intervenire

Articolo 16 - Commissione giudicatrice

1. Per le nomine delle commissioni si rinvia alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'ANAC in materia e ad uno specifico Regolamento da approvare da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della Commissione paritetica di cui alla DGR N.505/2019.
2. Nelle more della costituzione degli albi dei commissari come indicato al comma 1, si applica la regolamentazione prevista dal Regolamento "NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CUC" .

CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE

Articolo 17 – Funzioni di IN.VA.

1. IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore:
 - a. individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in collaborazione con gli Enti convenzionati, da inserire in uno specifico Piano delle iniziative di acquisto aggregato predisposto in collaborazione con i gli Enti convenzionati interessati;

- b. provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - c. informa gli Enti convenzionati, per tramite del CPEL, circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori e annualmente relaziona ad essi secondo le modalità di cui all'articolo 24, sulle attività svolte e propone la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo e di rafforzamento dell'azione amministrativa.
2. Il direttore generale di IN.VA. rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

Articolo 18 – Collaborazione nell'attività del Soggetto aggregatore

1. Gli Enti convenzionati collaborano con IN.VA. nelle attività di raccolta dati e degli studi finalizzati al dimensionamento dei fabbisogni, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del Tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 66/2014, IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore.

Articolo 19 – Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi

1. Le modalità di utilizzo delle eventuali quote del Fondo nazionale per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, destinate a IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Valle d'Aosta, sono esaminate da parte degli Enti convenzionati secondo le modalità dell'articolo 24.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

Articolo 20 – Contenzioso

1. Per le procedure di gara gestite da IN.VA. in qualità di Stazione Unica Appaltante le spese legali e giudiziarie relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono a carico:
 - a. di IN.VA. quando derivano da cause riconducibili alla conduzione della procedura di affidamento e a scelte gestionali effettuate da IN.VA. stessa;
 - b. dell'Ente convenzionato per tutte le cause riconducibili alle scelte discrezionali operate nell'impostazione delle caratteristiche del servizio o bene da acquisire e della gara richiesta a IN.VA., anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 14 punto 3 e saranno rimborsate ad IN.VA..
- Nel caso di motivazioni imputabili ad IN.VA. e all'Ente convenzionato, la ripartizione delle spese sarà concordata tra le parti.
2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che l'Ente convenzionato abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra Ente convenzionato e IN.VA.. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata dall'Ente convenzionato e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
 3. IN.VA. e l'Ente convenzionato procedono alla disamina congiunta del preavviso di ricorso e di ogni determinazione utile in merito.
 4. IN.VA., per il tramite dei legali incaricati, è tenuta al recupero, nei confronti della controparte, ove soccombente, delle eventuali spese legali riconosciute dal giudice e conseguentemente rimetterle/versare gli importi recuperati da sentenza all'Ente convenzionato.
 5. IN.VA. cura autonomamente i contenziosi insorti nelle procedure di gara finalizzate all'attivazione di convenzioni e/o accordi quadro a favore di tutti gli Enti convenzionati.

Articolo 21 – Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra Ente convenzionato e IN.VA. avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

Articolo 22 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. IN.VA. mantiene adeguati rapporti con gli Enti convenzionati al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.
2. Per gli Enti convenzionati che dichiarano di avvalersi della CUC per l'espletamento della procedura di gara, IN.VA. cura la compilazione delle schede di propria competenza presenti nel dossier gara dell'Osservatorio regionale fino alla fase di aggiudicazione.

Articolo 23 –Corrispettivi e controlli di spesa

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore, la Regione corrisponde a IN.VA. una quota fissa di euro 633.333,34 per l'anno 2019 e di euro 900.000,00 l'anno per gli anni 2020 e 2021, I.V.A. inclusa, comprensiva della quota parte a carico degli Enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. Per le annualità 2021 e 2022 la quota fissa andrà ridefinita nell'ambito del Comitato paritetico in relazione alla rendicontazione dei costi sostenuti da IN.VA. nel biennio 2019-2020 e all'evoluzione dei costi stessi.
2. I corrispettivi, di cui al comma 1, saranno riconosciuti a IN.VA. quadrimestralmente in forma posticipata ad avvenuta approvazione da parte del dirigente competente della rendicontazione quadrimestrale di spesa predisposta da IN.VA. al 30 aprile, al 31 agosto e al 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
3. Le spese anticipate da IN.VA. quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., saranno riconosciute a IN.VA. dagli Enti convenzionati sulla base di idonea rendicontazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

Articolo 24 –Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse e il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione:
 - a. IN.VA. è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo di monitoraggio, attraverso la raccolta periodica di dati e di informazioni sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività previste dalla Convenzione, concordato con gli Enti convenzionati secondo le modalità del successivo comma 4. In particolare, IN.VA. si impegna a rendere disponibile agli Enti convenzionati, entro un anno, le informazioni relative alle procedure di gara gestite per conto dell'ente medesimo, attraverso adeguati strumenti telematici; una sintesi dei dati di monitoraggio (per le grandezze che sono definite con gli Enti convenzionati secondo le modalità del comma 4) deve essere presentata ad ogni rendicontazione quadrimestrale e una sintesi annuale deve essere presentata con la terza rendicontazione quadrimestrale dell'anno;
 - b. IN.VA., unitamente agli enti convenzionati secondo le modalità del comma 4, definisce un report di valutazione annuale. Il report annuale (da presentare entro il 28 febbraio) valuta i risultati conseguiti nell'anno in termini di performance e propone le azioni di miglioramento da implementare. Il report annuale comprende quanto previsto agli articoli 8, comma 4, e 12, comma 8 ed analizza altresì il livello di servizio/livello di soddisfazione degli enti aderenti, i risultati in termini di cost saving, la tempistica di esecuzione ed il livello di competizione delle gare.
2. Tutti i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili alla Regione, per tramite del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, e agli Enti locali convenzionati, per tramite del CPEL.
3. Le attività di cui al comma 1 e la formulazione di proposte per la riorganizzazione delle funzioni della CUC e di modifica della presente convenzione, in particolare in presenza di disposizioni normative sopravvenute, sono svolte per la Regione, dal Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, che svolge anche la funzione di raccordo tra IN.VA. e le competenti strutture regionali, e per gli Enti locali, dal CPEL e dal Comune di Aosta (per i servizi ad esso erogati da IN.VA.).

4. Le attività di cui al comma 3 oltre a quanto indicato all'articolo 7, commi 4 e 5, all'articolo 12, comma 8, e agli articoli 16 e 20 sono svolte in maniera coordinata attraverso propri rappresentanti tra IN.VA., Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio, CPEL e Comune di Aosta.

Articolo 25 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, come novellato dal d. lgs. 101/2018, durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento citato, gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 26 – Controversie

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Articolo 27 - Adeguamento dinamico della Convenzione

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d. lgs. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Articolo 28 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico di IN.VA. e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta

L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica
(Stefano Borrello)

Per il Consiglio Permanente degli Enti locali
Il Presidente
(Franco MANES)

Per IN.VA. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Enrico ZANELLA)

Data,